

STATUTO DELLA FONDAZIONE
"FALANGA PER L'AUTISMO ETS - ENTE FILANTROPICO"

PREMESSA STORICA

La FONDAZIONE FALANGA PER L'AUTISMO nasce con atto pubblico del 04/11/2015 Rep. 83.587, Raccolta 24.341, Registrato a Senigallia il 10/11/2015 al n. 2815. 1T, a rogito del Notaio Federico Biondi; tale atto è successivamente modificato, a cura del medesimo Notaio Biondi, con atto integrativo del 19/4/2016, Rep. N. 84.291, Racc. 24.809, registrato a Senigallia il 22/4/2016 al n. 1032 Serie 1T. La Fondazione ha ottenuto, l'11 maggio 2016, l'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche con disposizione prot. N. 0027042 di S. E. del sig. Prefetto della Provincia di Pesaro e Urbino. Successivamente, in data 22/12/2016 ha ottenuto l'iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS Direzione Regionale delle Marche a decorrere dal 15/11/2016 (Registro Ufficiale Rep. N. 0033939.22-12-2016-U).

Lo Statuto ha poi subito una ulteriore revisione in data 23/02/2017 con atto pubblico, Rep. 85.616 Raccolta 25.694, a cura del notaio Federico Biondi.

ART. 1

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - DISCIPLINA

Per iniziativa dell'Ingegnere Eugenio Falanga è costituita una Fondazione di diritto privato, senza limitazioni di durata, denominata «FONDAZIONE FALANGA PER L'AUTISMO ETS - ENTE FILANTROPICO».

Essa risponde alle norme previste agli articoli 14 e seguenti del codice civile e leggi collegate e al Codice del Terzo Settore di cui al D.lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili.

La Fondazione - in esecuzione delle disposizioni del Codice del Terzo Settore e finché resterà iscritta nel RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) - utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni, rivolte al pubblico, il riferimento a "ETS - Ente Filantropico".

Ogni norma relativa all'Ente Filantropico troverà efficacia nell'iscrizione della Fondazione nella relativa sezione del RUNTS.

ART. 2

SEDE - DURATA

La Fondazione ha sede in Fano (PU), Viale Cesare Rossi 9. L'eventuale variazione della sede all'interno dello stesso comune, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, non comporta modifica statutaria, ma la sola comunicazione agli uffici competenti.

La Fondazione ha facoltà di istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, rappresentanze, uffici e delegazioni, quando ciò consenta di completare l'oggetto

Reg.to in SENIGALLIA

il 13/06/2025

n. 1547 Serie 1T

Esatti €

sociale e facilitarne la realizzazione.

La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.

ART. 3

SCOPO E FINALITA'

La Fondazione nasce ufficialmente nel 2016, quale risposta all'esigenza del Fondatore di garantire il sostegno, la tutela, l'assistenza, la salvaguardia e la valorizzazione dei propri figli, Marco Falanga e Giorgio Falanga, entrambi persone svantaggiate in quanto affette da sindrome autistica, al fine di assicurare a Marco Falanga e Giorgio Falanga salute, sicurezza, benessere, serenità, felicità, affetto e, in generale, un alto livello di qualità della vita per tutto l'arco della loro esistenza, in particolare quando la famiglia non sarà più in grado di provvedere direttamente ai loro bisogni. In accordo all'art. 37 del D.lgs. n. 117/2017 e compatibilmente con le proprie disponibilità patrimoniali, obiettivo della Fondazione, di interesse più generale, è di estendere analogo sostegno a tutta la categoria di persone svantaggiate, portatrici di gravi forme di autismo e prive di supporto familiare, mediante erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento.

La Fondazione ripudia il pregiudizio, la discriminazione, lo sfruttamento, la sopraffazione, l'intolleranza, l'emarginazione come mezzi per creare diseguaglianza fra gli esseri umani e per penalizzare le persone più svantaggiate.

La Fondazione impronta la sua azione a criteri di solidarietà, collaborazione, trasparenza, onestà, serietà, indipendenza, equità ed imparzialità verso tutti i soggetti che entrano in relazione con essa.

La Fondazione non ha scopo di lucro; è aconfessionale ed apolitica; persegue unicamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alla filantropia nel sostegno di persone autistiche.

La Fondazione opera a supporto ed a tutela del «dopo di noi», come disciplinato dalla Legge 22 giugno 2016, n. 112 e s.m.i., andando ad integrare i livelli assistenziali previsti dalla normativa - laddove questi non risultino sufficienti - realizzando forme di supporto, cura e protezione aggiuntivi in favore di coloro che sono affetti da gravi forme di autismo e privi di sostegno familiare.

Per il perseguimento ed il raggiungimento delle suddette finalità, la Fondazione intende utilizzare le risorse - derivanti da donazioni, raccolte fondi e rendite patrimoniali - per sostenere iniziative, di elevato interesse sociale e socio sanitario, indirizzate alla difesa della dignità del disabile, alla tutela dei diritti umani e civili, all'accessibilità alle cure più avanzate ed efficaci, avendo particolare riguardo a situazioni di fragilità legate al mondo dell'autismo.

Nel rispetto di tali finalità, la Fondazione intende

finanziare e svolgere le seguenti attività di interesse generale, così come individuate dall'art. 5 del D.lgs. 117/2017:

- lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- lettera c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato in G.U. 129 del 6 giugno 2001 e successive modifiche;
- lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lettera h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 d.lgs. 117/2017;
- lettera q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- lettera w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1 comma 266 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Le iniziative di erogazione denaro, di beni o servizi, anche di investimento - a sostegno della categoria delle persone svantaggiate affette da autismo e di attività di interesse

generale - sono svolte dalla Fondazione nel rispetto dei seguenti principi:

- La Fondazione opera avendo come focus il benessere e la volontà del disabile privo di sostegno familiare, ricercando ogni possibile forma di collaborazione con chi ne tutela legalmente gli interessi.

- La Fondazione opera con criteri di autonomia, indipendenza e trasparenza, sulla base di una programmazione annuale o pluriennale rispettosa delle finalità, delle priorità e dei valori di cui al presente Statuto.

- La Fondazione incentiva e agevola donazioni di persone fisiche e persone giuridiche a sostegno delle attività di interesse generale e ricerca collaborazioni con Enti pubblici e privati, anche del Terzo Settore, per il miglior raggiungimento degli scopi istituzionali, anche al fine di promuovere e favorire percorsi di integrazione sociale di coloro che versano in condizioni di disabilità.

- La Fondazione adotta procedure di rendicontazione dettagliate, veritiere e trasparenti di come i fondi, raccolti tramite sollecitazione del pubblico, vengono spesi e investiti, tramite pubblicizzazione sul proprio sito internet e con ogni altro mezzo in grado di garantire la più ampia diffusione delle informazioni.

- La Fondazione monitora, attraverso la richiesta di report periodici o mediante supervisione diretta, le modalità con le quali vengono spesi i propri stanziamenti, destinati alle attività di interesse generale ed al sostegno della categoria di persone svantaggiate affette da gravi forme di autismo e prive di sostegno familiare.

- La Fondazione adotta procedure di selezione delle iniziative da finanziare e delle persone da sostenere, avendo riguardo all'entità ed alla misura del disagio, alle condizioni sanitarie, sociali e familiari dei destinatari degli aiuti, del merito dei progetti da sovvenzionare, anche con riferimento alla loro pratica realizzabilità e sostenibilità nel tempo.

- La Fondazione non si espone finanziariamente in assenza della relativa copertura; tutela il proprio equilibrio economico e finanziario; preserva, nel tempo, il valore reale del patrimonio e dei relativi proventi e rendite, difendendoli dalla svalutazione.

In dettaglio, per il raggiungimento delle proprie finalità e per il conseguimento dei propri scopi - originari, basilari e generali - la Fondazione potrà:

1. Finanziare, svolgere direttamente o supportare interventi sociali di sostegno alle persone svantaggiate, affette da sindrome autistica, che versano in situazioni di particolare fragilità, di degrado ovvero di impossibilità del nucleo familiare di provvederle alle cure.

2. Sostenere, promuovere e realizzare interventi sanitari

e sociosanitari, rivolti ai soggetti affetti da sindrome autistica, in linea con le più aggiornate conoscenze mediche e coerenti con le linee guida indicate dalla comunità scientifica internazionale.

3. Contribuire alla formazione degli operatori sociosanitari mediante una preparazione professionale specializzata nel campo dell'autismo, affinché le persone svantaggiate, affette da gravi forme di autismo e prive di sostegno familiare, possano trovare risposte adeguate ai loro bisogni e al diritto di avere garantiti integrità fisica, protezione, sviluppo sereno, conquista del massimo possibile di autonomia e piena dignità umana.

4. Promuovere, incentivare, organizzare e finanziare attività di ricerca scientifica - in collaborazione con Università, Istituti di Ricerca pubblici e privati, Centri studi, Enti Pubblici, Associazioni e Fondazioni - nel settore della ricerca di base, della diagnosi preventiva e della cura della sindrome autistica mediante terapie avanzate ed innovative.

5. Mantenere stabili rapporti di collaborazione con IRCCS (Istituti di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico), dove le persone autistiche possano essere seguite e curate da Medici Specialisti, Scienziati e Studiosi della sindrome autistica, in collegamento con Università e Centri Studi psico-neurologici nazionali ed internazionali, in modo che le cure e le terapie farmacologiche e riabilitative, cui sono sottoposti, siano tempestivamente adeguate ed aggiornate.

6. Partecipare, organizzare e promuovere iniziative e progetti sull'autismo, finanziandoli, eseguendoli direttamente o indirettamente, ovvero in compartecipazione con Associazioni, Fondazioni, Cooperative Sociali, Enti nazionali o internazionali ed altri soggetti rappresentativi di interessi pubblici purché di specchiata integrità, serietà ed affidabilità.

7. Adoperarsi, anche con sostegno finanziario, affinché le persone autistiche prive di sostegno familiare, possano avere accesso a visite specialistiche, ad eventuali analisi di controllo, ad intervalli temporali ristretti, a controlli e cure dentarie presso centri specializzati in implantologia per disabili.

8. Assistere le persone autistiche prive di sostegno familiare ai fini della regolarità delle cure e delle terapie farmacologiche e riabilitative, di cui al precedente punto 5.

9. Assistere, supportare e sostenere, anche finanziariamente, le persone autistiche prive di sostegno familiare al fine del loro inserimento in strutture residenziali protette, di alto livello, dove possano vivere in ambiente sereno ed essere occupate in attività coinvolgenti, stimolanti ed efficaci per il loro

miglioramento psico-intellettuale e dell'autonomia. In particolare saranno da prediligere, a parità di prestazioni, Centri del tipo "comunità", di piccola dimensione e dal contesto familiare.

10. Partecipare, creare, subentrare, gestire attività di "farm community"; promuovere e finanziare attività di onoterapia, ortofrutticole, florovivaistiche ed agroalimentari, terapeutiche per i soggetti affetti da sindrome autistica.

11. Incentivare, sostenere e finanziare iniziative atte ad impedire il rischio d'emarginazione delle persone autistiche, a favorirne l'inclusione sociale e l'autonomia, ad agevolare il loro inserimento in ambito lavorativo ed a gestire il loro tempo libero con attività stimolanti e coinvolgenti.

12. Collaborare con il personale preposto all'educazione, all'assistenza, alle cure ed alle terapie delle persone autistiche prive di sostegno familiare, proponendo eventuali soluzioni o programmi alternativi e/o migliorativi. Contribuire alla preparazione dei PEI (Progetti Educativi Individualizzati), sottoponendoli ai commenti dei Medici Specialisti per la loro implementazione.

13. Garantire che alle persone autistiche prive di sostegno familiare - assistite direttamente dalla Fondazione - siano garantite tutte le provvidenze previste dalla legge a favore dei disabili, quali, a titolo indicativo e non esaustivo, pensioni di reversibilità dei genitori, pensioni d'invalidità ed indennità di accompagnamento, esenzione da spese sanitarie, esenzione da spese di ricovero in strutture protette, ecc.

14. Amministrare e salvaguardare i patrimoni, le rendite e le provvigioni personali delle persone autistiche prive di sostegno familiare, assistite direttamente dalla Fondazione. Assicurare le presentazioni delle dichiarazioni dei redditi e, in generale, tutte le incombenze di tipo fiscale.

15. Promuovere - mediante convegni, conferenze, corsi di formazione e pubblicazioni - la crescita della solidarietà verso i soggetti affetti da sindrome autistica. Sostenere iniziative finalizzate a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle finalità istituzionali della Fondazione e a far crescere la cultura del volontariato.

16. Offrire servizi gratuiti di consulenza e d'indirizzo alle famiglie di persone svantaggiate, affette da gravi forme di autismo. Sostenere, anche finanziariamente, progetti finalizzati al supporto psicologico, alla solidarietà ed al sostegno morale per tali famiglie.

17. Favorire e sostenere il mantenimento nel tempo dei rapporti affettivi fra persone autistiche istituzionalizzate e genitori anziani.

18. Organizzare incontri con le scuole di ogni ordine e

grado sul tema della didattica della scienza e della divulgazione scientifica. Diffondere i risultati perseguiti con le attività di ricerca, di cui al precedente punto 4. Divulgare eventuali esperienze personali e collettive di famiglie con figli affetti da sindrome autistica.

19. Stabilire rapporti di collaborazione con altre realtà del Terzo Settore allo scopo di sostenere i servizi da esse avviati a favore delle persone affette da sindrome autistica e prive di sostegno familiare.

20. Promuovere la raccolta fondi per il sostegno e la realizzazione delle iniziative di cui sopra e, in genere, dei propri scopi istituzionali.

21. Istituire premi e pubblici riconoscimenti per studiosi e benefattori che abbiano profuso il loro impegno e dedicato la propria esistenza per l'ampliamento delle conoscenze in tema di autismo.

22. Promuovere e finanziare borse di studio nel settore della ricerca di base, della diagnosi preventiva e nella cura della sindrome autistica mediante terapie avanzate ed innovative.

23. Ogni altra attività che consenta di perseguire le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste nel presente Statuto.

La Fondazione, ai sensi dell'art. 6 D.lgs. 117/2017, potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti stabiliti dal D.M. 107 del 19/5/2021.

Compete al Consiglio di Amministrazione definire tipologia, modalità, termini e priorità per lo svolgimento delle attività diverse e documentare, nel bilancio, nella relazione di missione, o nella nota integrativa il rispetto dei limiti posti dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017.

ART. 4

ATTIVITA' STRUMENTALI AL PERSEGUIMENTO DEGLI SCOPI

Per il raggiungimento degli scopi, di cui all'art. 3 del presente Statuto, la Fondazione sostiene attività - in Italia e all'estero - affini, connesse, meritorie, necessarie ed idonee agli scopi stessi.

Pertanto, nel quadro generale della tutela del proprio patrimonio e del proprio equilibrio economico, la Fondazione potrà, tra l'altro:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui e/o finanziamenti, a breve o a lungo termine;
- stipulare ogni opportuno atto o contratto per la locazione, l'assunzione in concessione o in comodato o l'acquisto in proprietà, in diritto di superficie o di usufrutto, di immobili;

- stipulare ogni opportuno atto, contratto, convenzione, di qualsiasi genere, anche trascrivibile nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati che siano considerati opportuni ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- collaborare e promuovere forme di cooperazione e scambio con Associazioni, Istituzioni, Organizzazioni, Enti - pubblici e privati, nazionali ed esteri - la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi affini a quelli della Fondazione medesima;
- costituire forme associative con altri Enti, in Italia e all'estero; la Fondazione limita, in ogni caso, la propria responsabilità al capitale immesso, mantenendo una funzione di controllo anche indiretto, ovvero senza incarichi amministrativi;
- partecipare a bandi comunali, provinciali, regionali, nazionali e/o internazionali compresi quelli comunitari, per il finanziamento di iniziative coerenti con lo scopo e le finalità della Fondazione;
- ogni altra attività che consenta di realizzare l'oggetto sociale, nel rispetto delle disposizioni del Codice del Terzo Settore.

ART. 5

VIGILANZA

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore.

ART. 6

PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è composto dal fondo di dotazione e di gestione.

Il fondo di dotazione è costituito:

- dai conferimenti iniziali apportati dal Fondatore all'atto di costituzione della Fondazione;
- dai conferimenti, in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo, di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati successivamente alla costituzione da parte del Fondatore;
- dai beni mobili ed immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni ed erogazioni liberali, fatte da Enti o da privati con espressa destinazione a incremento del fondo di dotazione;
- dalla parte degli utili di gestione che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sia destinata all'incremento del fondo di dotazione;
- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali, da Enti Locali o da altri Enti pubblici.

Il fondo di gestione è costituito:

- dalle rendite derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima;
- dagli utili, proventi e avanzi di gestione realizzati dallo svolgimento delle attività della Fondazione;
- da eventuali contributi, donazioni, o disposizioni testamentarie, non espressamente destinati al fondo di dotazione, ma vincolati a specifiche riserve per decisioni degli organi istituzionali o di Terzi;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dal Fondatore e da Terzi, non specificamente destinati al fondo di dotazione;
- dai contributi derivanti da attività di raccolta fondi;
- da eventuali contributi attribuiti al fondo di gestione dallo Stato, Regione, Enti territoriali e altri Enti Pubblici, nonché dall'Unione Europea.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In ogni caso, è fatto divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a lavoratori, collaboratori, amministratori, altri componenti degli organi sociali ed al Fondatore stesso, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

Nella gestione del patrimonio, la Fondazione dovrà attenersi ai seguenti principi:

- La Fondazione gestisce il patrimonio con modalità organizzative interne idonee ad assicurare trasparenza e tracciabilità dei vari progetti, selezionati come meritevoli o direttamente promossi.
- La gestione della Fondazione deve in ogni caso assicurare l'integrità economica del patrimonio, evitandone la svalutazione.
- La Fondazione indirizza le proprie risorse dando priorità al sostegno economico, sociale e residenziale dei soggetti autistici che siano privi, per qualsiasi causa, del supporto familiare.
- Il patrimonio della Fondazione dovrà essere gestito in modo da generare un impatto sociale positivo, principalmente con attività di investimento, anche indiretto, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, nonché della ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
- Nella gestione del patrimonio dovranno essere osservati i principi di prudenza, trasparenza, eticità e correttezza e rispettati i criteri di diversificazione e di agevole liquidabilità degli investimenti, al fine di conciliare il contenimento del rischio con la redditività del portafoglio.

ART. 7

ESERCIZIO FINANZIARIO e BILANCI

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 novembre, qualora se ne ravvisi la necessità, il Consiglio di amministrazione approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo. Entro il 30 aprile - e comunque non oltre 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio - approva il bilancio consuntivo dell'anno decorso

Il bilancio di esercizio è redatto secondo le disposizioni dell'art. 13 del D.lgs. 117/2017.

Qualora la Fondazione presenti ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate, superiori ad un milione di euro, in conformità all'art. 14 del D.lgs. 117/2017, entro i medesimi termini previsti per il bilancio consuntivo, viene redatto e approvato, a cura del Consiglio di Amministrazione, anche il bilancio sociale, comprensivo dell'elenco e degli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, indicando i beneficiari diversi dalle persone fisiche.

In conformità a quanto disposto nell'art. 48 del D.lgs. 117/2017, copia del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio sociale, unitamente al verbale della seduta del Consiglio, in cui vengono approvati, e della relazione dell'Organo di Controllo e/o di Revisione Legale, sono depositati, a cura del Consiglio di Amministrazione, sulla piattaforma informatica del RUNTS, nel termine ultimo di non oltre 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

È vietata la distribuzione di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

ART. 8

IL FONDATORE

L'ingegnere Eugenio Falanga è individuato quale unico Fondatore della «FONDAZIONE FALANGA PER L'AUTISMO ETS - ENTE FILANTROPICO».

Il Fondatore è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione e riveste la carica di Presidente, nonché di Legale Rappresentante dell'Ente.

Al Fondatore spetta la nomina dei Consiglieri di Amministrazione e l'attribuzione delle deleghe.

Qualora il Fondatore lo ritenga necessario, potrà individuare e nominare un suo successore, al quale spetteranno tutte le funzioni che il presente Statuto attribuisce al Fondatore, definendo, al contempo, il momento a partire dal quale si verificherà tale passaggio di funzioni.

ART. 9

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;

- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Direttore;
- il Comitato Scientifico (se istituito);
- l'Organo di Controllo e/o di Revisione Legale dei conti.

Tutte le cariche e gli incarichi sono gratuiti, fatto comunque salvo l'eventuale rimborso di spese vive documentate, sostenute unicamente per l'espletamento dell'incarico, secondo le disposizioni previste dal Consiglio di Amministrazione. Restano, in ogni caso, vietati rimborsi forfetari di spesa.

È, tuttavia, facoltà del Consiglio d'Amministrazione di riconoscere eventuali compensi per le cariche e gli incarichi attribuiti, purché nel rispetto dei limiti posti dall'art. 8 del D.lgs. 117/2017.

ART. 10

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio d'Amministrazione, composto dai seguenti quattro componenti:

- n. 1 Presidente;
- n. 1 Vicepresidente;
- n. 2 Consiglieri, di cui uno con funzioni di Segretario e l'altro con funzioni di Tesoriere.

Come indicato al precedente art. 8, la carica di Presidente del Consiglio d'Amministrazione è assunta dal Fondatore stesso.

I Consiglieri della Fondazione sono nominati dal Fondatore e restano in carica cinque anni.

In caso di decesso del Fondatore o di sua permanente inabilità, la designazione dei Consiglieri - mancanti, dimissionari o decaduti dalla carica - sarà delegata all'Ordinario pro-tempore della Diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola in base ad un elenco di persone che si sono distinte nella comunità per le loro capacità, per il loro operato nel campo del sociale no profit e per ineccepibile rettitudine, nonché per disponibilità a prestare il proprio operato gratuito nell'esclusivo interesse della Fondazione.

I Consiglieri, allo scadere del loro mandato, possono essere riconfermati.

Il nuovo Presidente, che succederà nella carica al Fondatore e non potrà essere rieletto per più di tre volte consecutive, è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri, nella sua prima adunanza convocata dal Vicepresidente.

ART. 11

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione

della medesima.

In linea generale, spettano al Consiglio di Amministrazione i poteri concernenti la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, esso provvede a:

- approvare il bilancio preventivo (se redatto) e quello consuntivo, nonché l'eventuale bilancio sociale;
- definire gli indirizzi generali delle attività della Fondazione ed i relativi obiettivi;
- stabilire i programmi della Fondazione;
- valutare le istruttorie delle iniziative da intraprendere; controllare la completezza formale della documentazione; esaminare i risultati degli studi di ottimizzazione tecnico-economico-finanziaria; deliberare sulle iniziative da perseguire e su quelle da accantonare; fissare le priorità delle iniziative;
- esaminare ed approvare i progetti eventualmente proposti dal Comitato Scientifico, se istituito;
- stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni liberali della Fondazione;
- fornire le disposizioni concernenti gli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione.
- decidere sulla locazione e sui canoni degli immobili di proprietà della Fondazione;
- nominare l'organo di controllo e/o di revisione legale dei conti;
- nominare o revocare i componenti del Comitato Scientifico;
- adottare il regolamento per il funzionamento interno della Fondazione, con particolare riguardo alla modalità di accesso ai servizi e ai contributi della Fondazione;
- costituire e disciplinare la struttura e le funzioni di eventuali organi operativi e gestionali, con facoltà di delegare ad essi particolari compiti;
- deliberare in merito all'eventuale assunzione di personale dipendente;
- definire tipologia e modalità di svolgimento delle attività diverse, di cui all'art. 6 D.lgs. 117/2017 e s.m.i., e documentarne il rispetto dei limiti di legge;
- deliberare sull'accettazione delle eredità, delle elargizioni, delle donazioni, dei patrimoni residui di altri enti e dei lasciti - ferme restando le formalità stabilite dalla legge - stabilendo se vadano attribuiti al fondo di dotazione dell'Ente ovvero rinunciarvi;
- deliberare - ad unanimità - eventuali modifiche dello Statuto;
- deliberare, all'unanimità, lo scioglimento della Fondazione;
- nominare procuratori per determinati atti e categorie di atti; avvalersi dell'opera di esperti e di professionisti;
- definire eventuali compensi per le cariche e gli incarichi

attribuiti, nel rispetto dei limiti posti dall'art. 8 del D.lgs. 117/2017;

- in caso di scioglimento della Fondazione, nominare - a maggioranza qualificata - uno o più liquidatori, definendone poteri ed eventuale compenso;
- svolgere ogni altro compito in materia di ordinaria e straordinaria amministrazione.

ART 12

CONVOCAZIONE E QUORUM DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei a garantire la prova di avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la convocazione può avvenire, con le medesime modalità, almeno ventiquattro ore prima della data fissata. Pur in difetto di convocazione, la riunione è valida se è presente l'intero organo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, la data, l'ora e il luogo dell'adunanza.

Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Ciascun componente ha diritto ad un solo voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Qualora i presenti alla riunione siano in numero pari, il voto del Presidente varrà doppio.

Non è ammesso il voto per delega.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente che riveste la qualifica di vicario.

Le riunioni possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione e/o in video-conferenza, purché con strumenti idonei a garantire la riconoscibilità dell'intervenuto.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario e trascritto nel libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione.

ART. 13

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione presiede il Consiglio di Amministrazione ed è il Legale Rappresentante di fronte ai Terzi ed in giudizio dell'Ente.

Se non coincide con la figura del Fondatore, è nominato con la procedura indicata nel precedente art. 10.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, cura le relazioni con Enti, Istituzioni, imprese pubbliche e private e altri Organismi, anche al fine

di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno per le singole iniziative della Fondazione.

Partecipa alle riunioni del Comitato Scientifico.

Sottopone al Giudice Tutelare la propria disponibilità ad assumere la funzione legale di Tutore / Amministratore di Sostegno di Marco Falanga, Giorgio Falanga e degli altri soggetti svantaggiati affetti da sindrome autistica e privi di sostegno familiare.

Ha facoltà di conferire procure speciali a Terzi per qualsiasi incombenza e/o necessità della Fondazione, ivi inclusa la possibilità di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che saranno successivamente sottoposti a ratifica dello stesso Consiglio di Amministrazione appositamente convocato dal Presidente entro trenta giorni.

Il Vice Presidente della Fondazione, eletto in seno al Consiglio di Amministrazione, svolge attività vicaria del Presidente stesso. Pertanto, il Presidente, in caso di impedimento a svolgere le proprie attività statutarie, potrà conferire incarico al Vice Presidente di sostituirlo e rappresentarlo, con i medesimi poteri.

Di fronte a Terzi, la firma del Vice Presidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i Terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

ART. 14

SEGRETARIO E TESORIERE

Il Consigliere con la delega di Segretario supporta l'attività del Presidente, in particolare nella preparazione delle riunioni consiliari, nella predisposizione delle relative delibere, nell'assicurare l'adeguatezza, la completezza e la chiarezza della comunicazione con i Consiglieri. Redige il verbale di ogni adunanza e lo sottoscrive unitamente al Presidente. Cura la conservazione del libro dei verbali e della documentazione sociale.

Il Consigliere con delega di Tesoriere ha l'incombenza della gestione amministrativa della Fondazione. Organizza mezzi e strumenti necessari per la programmazione e l'attuazione delle singole iniziative. Ha la responsabilità della redazione dei bilanci della Fondazione. Cura i rapporti con gli istituti di credito con la firma congiunta del Presidente. Custodisce i libri contabili della Fondazione.

ART. 15

IL DIRETTORE

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che la Fondazione si avvalga delle prestazioni di un Direttore.

Il Direttore è individuato, dal Consiglio di Amministrazione, a seguito di accurata selezione fra persone, che si sono distinte nella comunità per le loro capacità, per il loro operato nel campo del sociale, per l'ineccepibile rettitudine, nonché per la disponibilità a prestare il proprio operato nell'esclusivo interesse della Fondazione.

Il Direttore collabora alla preparazione dei programmi d'attività della Fondazione. Ha la responsabilità della puntuale e corretta implementazione delle varie iniziative, nei termini dettagliati nelle fasi istruttorie ed approvati dal Consiglio d'Amministrazione.

Mantiene - nell'interesse dei soggetti svantaggiati affetti da sindrome autistica e privi di sostegno familiare - rapporti con il Giudice Tutelare, gli Assistenti di Sostegno/Tutori, le strutture residenziali protette in cui essi sono inseriti, le Direzioni e gli uffici sanitari, i medici specialisti, gli Enti previdenziali e l'Agenzia delle Entrate.

Cura il patrimonio immobiliare della Fondazione, garantendone manutenzione, efficienza e redditività. Gestisce i rapporti con i locatari degli immobili di proprietà della Fondazione, controllando la puntualità nei pagamenti dei canoni di locazione.

Dirige, coordina, controlla le attività di tutti gli Enti, studiosi, ricercatori, volontari e collaboratori esterni chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione.

Cura la funzionalità e l'aggiornamento del sito internet, della pagina Facebook e degli altri "social" della Fondazione. È responsabile della qualità dei servizi erogati dalla Fondazione.

Partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio d'Amministrazione della Fondazione.

La carica di Direttore della Fondazione può coincidere con quella di Presidente e di Consigliere.

Il compenso del Direttore è definito dal Consiglio d'Amministrazione, nel rispetto dei limiti posti dall'art. 8 del D.lgs. 117/2017.

I compiti del Direttore possono essere espletati anche da uno Studio Professionale, Amministrativo o Legale.

ART. 16

ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

In conformità a quanto predisposto all'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017, la Fondazione è tenuta a nominare un Organo di Controllo. Qualora venissero superati i limiti previsti all'art. 31 del D.lgs. n. 117/2017, l'organo di controllo avrà anche la funzione di revisione legale, ovvero dovrà essere nominato un revisore legale o una società di revisione.

L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale. Resta in carica per tre esercizi e i suoi componenti possono

essere riconfermati. La nomina compete al Consiglio d'Amministrazione, che ne stabilisce il numero di componenti ed il relativo compenso.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 c.c. I Membri sono scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 comma secondo del c.c. In caso di Organo di Controllo monocratico il membro deve essere iscritto nel registro dei Revisori Legali dei conti istituito presso il Ministero dell'Economia e Finanze. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. 117/2017.

L'Organo di Controllo attesta che il bilancio sociale, quando previsto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

ART. 17

COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è organo facoltativo.

I membri del Comitato Scientifico sono scelti tra soggetti di comprovata esperienza e professionalità in materia di autismo. Il Comitato Scientifico è composto da un numero variabile di componenti, deciso a discrezione del Consiglio di Amministrazione, in funzione degli obiettivi da raggiungere. La durata di ciascuna carica è decisa dal Consiglio di Amministrazione e può essere revocata in qualsiasi momento, qualora siano mutate le condizioni che ne hanno determinato la nomina.

Il Comitato Scientifico predispone progetti ed iniziative, relativi allo studio delle cause dell'autismo e sulle terapie più avanzate atte a combattere tale patologia. Tali progetti ed iniziative devono essere sottoposti all'approvazione preliminare del Consiglio di Amministrazione per poter essere attuati.

Il Comitato Scientifico nomina al proprio interno un Presidente, che, oltre alla funzione primaria di convocare le riunioni del Comitato, svolge il ruolo di portavoce e promotore delle iniziative di fronte al Consiglio di

Amministrazione.

ART. 18

VOLONTARI

La Fondazione può avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, di volontari che dovranno essere iscritti in un apposito registro vidimato, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 117/2017.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Possono, comunque, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate nell'espletamento delle proprie mansioni, secondo le disposizioni previste dal Consiglio di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi forfetari di spesa.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso Terzi, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

ART. 19

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA FONDAZIONE

La Fondazione si scioglie in caso di esaurimento dei propri scopi statuari o di impossibilità ad attuarli, nonché di estinzione della Fondazione determinata da qualsiasi causa.

Lo scioglimento della Fondazione deve essere deliberato ad unanimità dal Consiglio d'Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione invia comunicazione ufficiale della delibera di scioglimento all'Ufficio del RUNTS.

L'ufficio del Runts accerta l'esistenza di una causa di scioglimento o di estinzione dell'ente e ne dà comunicazione agli amministratori e al presidente del Tribunale territorialmente competente.

Il Consiglio di Amministrazione procede, a maggioranza qualificata, alla nomina di uno o più Liquidatori, determinandone gli eventuali compensi. La nomina dei Liquidatori va notificata tempestivamente al Presidente del Tribunale.

L'ufficio di Liquidatore è compatibile con la carica di ex Consigliere della Fondazione, Direttore o Membro del Comitato Scientifico.

Ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 117/2017, il patrimonio residuo, che risulterà alla liquidazione, dovrà essere devoluto - previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge - ad altri Enti del Terzo Settore che operano sempre a sostegno di persone affette da gravi forme di autismo e prive di supporto familiare.

Chiusa la procedura di liquidazione, il Presidente del Tribunale provvede che ne sia data comunicazione all'Ufficio del RUNTS per la conseguente cancellazione della Fondazione dal Registro.

ART. 20

CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto costitutivo, si applicano gli articoli del codice civile, il Codice del Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni e le altre norme di legge vigenti in materia di Fondazioni.

E' copia conforme all'originale nei miei atti.

Scritta su pagine diciannove si rilascia ad uso consentito.

Senigallia,